

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015**  
**345/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ REPOWER ITALIA VENDITA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMET S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la determinazione della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità (di seguito: DMEG) n. 6/2012;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## FATTO

1. Con reclamo presentato il 23 marzo 2015 (prot. Autorità n. 9818), la società Repower Italia Vendita S.p.A. (di seguito: reclamante) ha contestato la mancata trasmissione, da parte della società Amet S.p.A. (di seguito: gestore), per un periodo di circa due anni, dei dati di consumo relativi a punti di prelievo (di seguito: POD) con trattamento non orario e, per un periodo di circa 6 mesi, dei dati di consumo relativi a POD con trattamento orario (con eccezione dei dati relativi a gennaio 2015);
2. con nota dell'8 aprile 2014 (prot. Autorità n. 11499), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 29 aprile 2014 (prot. Autorità n. 13733), l'Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni, tra i quali:
  - A. con riferimento ai POD con trattamento orario nella titolarità del reclamante: *i*) evidenze dell'effettiva raccolta dei dati di misura ai sensi dell'art. 7-bis, Allegato B, deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME); *ii*) con riguardo al periodo oggetto di contestazione, le motivazioni alla base del presunto mancato rispetto degli obblighi di messa a disposizione, definiti dal TIME, Titolo 4;
  - B. con riferimento ai POD con trattamento non orario nella titolarità del reclamante, distinguendo tra trattati monorari e trattati per fasce: *i*) evidenze dell'effettiva raccolta dei dati di misura ai sensi del TIME, art. 7-bis; *ii*) con riguardo al periodo oggetto di contestazione, le motivazioni alla base del presunto mancato rispetto degli obblighi di messa a disposizione, definiti dal TIME, Titolo 4;
  - C. descrizione delle modalità messe in atto dal gestore ai fini di quanto previsto dal TIME, art. 18, comma 2;
4. con nota del 19 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16062), il gestore ha parzialmente evaso la suddetta richiesta di informazioni;
5. con nota dell'8 giugno 2015 (prot. Autorità n. 17599), il reclamante ha presentato le proprie repliche;
6. in data 19 giugno 2015, la Direzione Mercati Eletticità e Gas, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

## QUADRO NORMATIVO

7. Il Titolo 2, art. 4, comma 5, lett. a), del TIME stabilisce che “il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica”;
8. il Titolo 2, art. 7-bis, del TIME indica le modalità e la frequenza della raccolta dei dati di misura, disponendo che:

1. “Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 6.2”, ossia in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell’ultimo giorno di ciascun mese;
  2. “con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica: a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”;
9. il Titolo 4, art. 18, del TIME dispone che le imprese distributrici sono tenute a:
- a) (*comma 18.2*) rendere disponibili i dati secondo i formati definiti dall’Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, dotandosi obbligatoriamente di uno strumento di comunicazione evoluto (se il gestore serve in bassa tensione - di seguito: BT - un numero di clienti finali pari o superiore a 100.000) oppure di posta elettronica certificata (se il gestore serve in BT un numero di clienti finali inferiore a 100.000);
  - b) (*comma 18.3*) con riferimento ai punti con trattamento orario, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto:
    - i. entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
    - ii. entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera i);
  - c) (*comma 18.4*) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
  - d) (*comma 18.5*) con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari, mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
  - e) (*comma 18.7*) mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati;
  - f) (*comma 18.6*) ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, utilizzare esclusivamente dati validati, eventualmente stimati, in caso di indisponibilità del dato rilevato.
10. Con deliberazione 65/2012/R/eel, recante “Razionalizzazione e standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo”,

l'Autorità ha definito i dati obbligatori e le regole complementari concernenti i flussi informativi da utilizzare per gli adempimenti elencati *supra* al punto 9), lettere b), c), d) ed e) del presente provvedimento;

11. con la determinazione DMEG 6/2012 è stato approvato il documento recante "Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A", con cui sono stati definiti i processi di standardizzazione dei flussi informativi riguardanti la messa a disposizione, a favore degli utenti del trasporto, dei dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.

#### **QUADRO FATTUALE**

12. Dall'anno 2012 il gestore ometteva di trasmettere i dati di consumo dei clienti con contatore non orario;
13. dalla metà del 2014, come si legge nel reclamo oggetto della presente decisione, il gestore ometteva di trasmettere i dati di consumo dei clienti con contatore orario;
14. il reclamante nel corso del tempo inoltrava numerosi solleciti sia telefonici che scritti, senza però che il gestore risolvesse la problematica evidenziata.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

15. Il reclamante denuncia la mancata messa a disposizione, per gli anni 2012-2013-2014, dei dati di consumo relativi ai clienti con contatore non orario e, per la seconda metà del 2014, anche dei dati relativi ai clienti con contatore orario.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

16. Il gestore, a giustificazione del proprio ritardo nella trasmissione dei dati di misura, sostiene di non essere ancora dotato di un *software* gestionale idoneo ad assicurare il puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia, in quanto "*la precedente gara bandita il 20/04/2012 (Codice CIG 4166432872) è stata annullata in autotutela il 07/06/2012. Dal 2012 ad oggi si sono avvicendati ben 5 Consigli di Amministrazione (facilmente verificabile da una visura storica) e pertanto non è stato materialmente possibile istruire una ulteriore gara*";
17. inoltre, il gestore afferma che "*causa temporanea assenza dall'ufficio non è stato possibile rispondere per tempo alle richieste dell'Autorità*";
18. in aggiunta, il gestore, con riferimento ai dati richiesti dall'Autorità, nella nota del 19 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16062), afferma altresì che "*Per quanto riguarda la richiesta di dati mancanti (secondo Repower dal 2012) si precisa che tali dati sono ricavabili, in modo analitico, dalle fatture di trasporto emesse singolarmente per ogni POD. Alla data odierna abbiamo emesso fatture di trasporto sino al periodo contabile di Aprile/2015 per i POD in MT e sino a Giugno/2014 per i POD in BT*".

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. Oggetto della presente controversia sono gli obblighi imposti al gestore di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto, ai sensi dell'art. 18 del TIME.
20. Ai fini della risoluzione della controversia *de qua*, pare opportuno evidenziare in primo luogo che, in base alla regolazione vigente in materia, il gestore, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, è il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata;
21. il gestore, in quanto responsabile del servizio di misura, è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi a punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, secondo determinate modalità e tempistiche definite dall'Autorità;
22. nella specie, il gestore, ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente determinati strumenti per la trasmissione dei dati di misura a ciascun utente del trasporto; in particolare, se il gestore serve in BT un numero di clienti finali pari o superiore a 100.000 dovrà dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto; se invece – come nel caso di Amet S.p.A. – serve in BT un numero di clienti finali inferiore a 100.000 dovrà dotarsi di apposita casella di posta certificata ed impiegare appositi formati definiti dall'Autorità, con la deliberazione 65/2012/R/eel e la determinazione DMEG 6/2012;
23. il gestore, inoltre, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, è tenuto, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, a mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto e, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati non già comunicati nel flusso precedente del 5 del mese;
24. diversamente, con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, devono essere messi a disposizione di ciascun utente del trasporto entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
25. infine, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari, il responsabile del servizio di misura è tenuto a mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta.
26. Alla luce del descritto quadro normativo, la motivazione addotta dal gestore per giustificare la mancata trasmissione dei dati di misura al reclamante, appare del tutto inadeguata;
27. il gestore, infatti, giustificando (nota 19 maggio 2015, prot. Autorità n. 16062) la mancata trasmissione di alcuni dati di misura e il ritardo della trasmissione di altri dati di misura con la mancanza di un efficace “*software gestionale*” idoneo

ad assicurare il rispetto della vigente regolazione, ammette la violazione del TIME e, in particolare, dell'art. 18 di tale Testo integrato, laddove vengono fissate precise tempistiche per la trasmissione dei predetti dati.

28. peraltro, nella sopracitata nota del 19 maggio 2015, il gestore afferma altresì che i dati mancanti sarebbero desumibili “*in modo analitico*” dalle fatture di trasporto emesse singolarmente per ogni POD. Ebbene, anche in questo caso, risulta evidente la violazione dell'art. 18, TIME che, nel prevedere l'obbligo del gestore di mettere le misure a disposizione dell'utente del trasporto entro una precisa data, mira, da un lato, a sollevare l'utente del trasporto dall'onere di determinare *ex se* i dati di misura di proprio interesse; dall'altro, a rendere noti all'utente i dati di misura in un momento anteriore rispetto a quello di emissione della fattura del servizio di trasporto, per consentirgli, ad esempio, di effettuare eventuali verifiche al riguardo;
29. sempre nella medesima nota del 19 maggio 2015, il gestore ha comunicato le date di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, delle misure mensili richieste dal reclamante, senza però dare in alcun modo prova di aver rispettato le modalità *standard* previste dalla determinazione DMEG 6/2012.
30. Si aggiunga che la diligenza richiesta nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'art. 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del “buon padre di famiglia”), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso art. 1176. Di conseguenza, la condotta di Amet S.p.A. non è scusabile, posto che nel caso di specie il gestore è esercente professionale del settore e la sua diligenza deve quindi essere valutata alla stregua del criterio più rigoroso sancito dal secondo comma dell'art. 1176 del codice civile. Nella fattispecie, l'esercente non ha evidenziato eventuali circostanze, imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza, che avrebbero giustificato la violazione delle disposizioni regolatorie. Il gestore si è infatti limitato a rilevare che la mancata o ritardata trasmissione dei dati di misura sarebbe dipesa dall'inadeguatezza del *software* utilizzato, il che non giustifica la condotta tenuta da Amet S.p.A., in considerazione dell'attività di gestione della rete pubblica svolta e della qualifica professionale di esercente l'attività di trasporto, nonché alla luce del fatto che la omessa o ritardata trasmissione dei dati si è protratta per quasi due anni, ben oltre dunque il tempo ragionevolmente necessario per dotarsi di un adeguato sistema di *software*

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Repower Italia Vendita S.p.A., accertando la violazione dell'art. 18 dell'Allegato B della deliberazione 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;

2. di prescrivere alla società Amet S.p.A. di mettere a disposizione della società Repower Italia Vendita S.p.A., entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione, tutti i dati di misura mancanti;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*